

CASS. PEN., SS.UU., 15 DICEMBRE 2022 (14 LUGLIO 2023), N. 30753

QUESTIONE CONTROVERSA

«Se, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia comportato l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini vada effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria, ovvero operando una riduzione proporzionale rispetto all'applicazione del predetto criterio moderatore alla pena complessiva, derivante dal cumulo materiale»

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cod. pen., art. 78; Cod. proc. pen., art. 663; L. 26 luglio 1975, n. 354

SOLUZIONE ADOTTATA

«In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria»

* Consigliere della Corte di cassazione